

COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

Istituzione e Regolamento

*«Chi giudica
non incassa.»*

Istituzione, composizione, designazioni, segnalazioni, procedimento e
amministrazione del Fondo di Solidarietà per la Dignità Sociale

Organo indipendente istituito dall'art. 19 della Carta Etica e Organizzativa ·
Componenti esterni designati da soggetti terzi · Carica gratuita

Chiunque può segnalare, anche dall'esterno della rete

ADOTTATO DA

Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS
Federazione Nazionale · Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS

ATTUA

Titoli IV, V e VI della Carta Etica e Organizzativa
Documento 2 del sistema · allineato al Modello Organizzativo Nazionale

COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

Istituzione e Regolamento

ALIA OPTIMA SUNT

Un sistema che si autoregolamenta ha un problema evidente: chi controlla che le regole siano rispettate, se chi le ha scritte è lo stesso che ne beneficia? Questo Regolamento risponde sottraendo l'accertamento a chi decide, e affidandolo a cinque persone che non appartengono alla rete, non ne traggono alcun vantaggio economico e non sono nominate dalla Federazione.

LE TRE INDIPENDENZE

Dall'operatività: i componenti non trattano pratiche, non hanno ricavi legati al volume, non hanno interessi nella Piattaforma. **Nel giudizio:** la deliberazione di accertamento non è soggetta a ratifica né a valutazione di opportunità, e il Consiglio Direttivo non può aggravarla. **Nell'accesso:** chiunque può rivolgersi alla Commissione, anche dall'esterno della rete, gratuitamente e senza assistenza tecnica.

CHE COSA LA COMMISSIONE PUÒ E NON PUÒ FARE

Può accertare l'inosservanza della Carta, deliberare richiami ed esclusioni temporanee dal Fondo, proporre al Consiglio Direttivo il recesso dal rapporto federativo, e amministrare il plafond destinato ai cittadini incapienti. **Non ha alcun potere sull'iscrizione degli Organismi nel registro ministeriale,** riservata al responsabile del registro ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202: quando accerta che l'attività di un Organismo ha assunto carattere commerciale, lo espone in modo distinto nell'accertamento, perché il Consiglio Direttivo ne dia conto nella comunicazione al Ministero (art. 23) e il Ministero possa verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione; **non può incidere sul fondo spese e sui compensi dell'Organismo,** disciplinati dal medesimo decreto e dal regolamento approvato di ciascun Organismo (art. 13); non può interferire con le competenze del Referente e del Gestore della Crisi; non può sindacare il merito delle valutazioni tecniche rese nelle singole procedure.

Adottato da: Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS (Federazione Nazionale), con delibera del Consiglio Direttivo. Attua i Titoli IV, V e VI della Carta Etica e Organizzativa (Documento 2) e opera sulle evidenze registrate in Piattaforma secondo le disposizioni del Modello Organizzativo Nazionale (Documento 1) in materia di tracciabilità.
Documento 3 di 5 · Edizione agosto 2026 · Catania.

Indice

TITOLO I — ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

- 1 Istituzione, oggetto e natura dell'atto
- 2 Composizione e designazioni
- 3 Requisiti dei componenti
- 4 Incompatibilità
- 5 Durata, decadenza e sostituzione
- 6 Gratuità della carica e rimborsi

TITOLO II — FUNZIONAMENTO

- 7 Presidente e insediamento
- 8 Convocazione, quorum e deliberazioni
- 9 Astensione e conflitti
- 10 Segreteria e supporto tecnico
- 11 Riservatezza e trattamento dei dati

TITOLO III — VIGILANZA

- 12 Poteri di vigilanza e accesso alle evidenze
- 13 Perimetro della vigilanza: segretariato sociale, de-commercializzazione e incompatibilità economiche
- 14 Adesione alla rete

TITOLO IV — SEGNALAZIONI E PROCEDIMENTO

- 15 Legittimazione e forma della segnalazione
- 16 Tutela del segnalante e divieto di ritorsione
- 17 Esame preliminare e archiviazione
- 18 Istruttoria, deduzioni e audizione
- 19 Deliberazione, termini e comunicazione
- 20 Riesame
- 21 Misure interinali e condotte riparatorie

TITOLO V — DECISIONI E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 22 Tipologia delle deliberazioni
- 23 Proposta di recesso e revoca della licenza
- 24 Limiti del Consiglio Direttivo e tutela delle persone assistite

TITOLO VI — IL PLAFOND E IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

- 25 Assegnazione e amministrazione del plafond
- 26 Fonti di alimentazione e divieto di trattenuta
- 27 Misura del contributo
- 28 Domanda, istruttoria ed erogazione
- 29 Rendicontazione e pubblicità

TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI

- 30 Relazione annuale
- 31 Prima costituzione

32 Modifiche, rinvii e clausola di salvaguardia

A L L E G A T I

- A** Modello di segnalazione
- B** Dichiarazione di assenza di incompatibilità
- C** Tavola di raccordo con il Modello Organizzativo Nazionale

Istituzione e composizione

ARTICOLO 1

Istituzione, oggetto e natura dell'atto

1. È istituita, in attuazione dell'art. 19 della Carta Etica e Organizzativa, la **Commissione Nazionale di Garanzia**, organo indipendente della Federazione Nazionale, con sede presso la sede nazionale dell'Associazione in Catania, Corso Sicilia 10, Sc. A, e corrispondenza su indirizzo dedicato ai sensi dell'art. 10, comma 5.
2. Il presente atto disciplina composizione, funzionamento, poteri e procedimento della Commissione, nonché l'amministrazione del plafond destinato al Fondo di Solidarietà per la Dignità Sociale; nel testo che segue è indicato, per brevità, come «**il Regolamento**».
3. Il Regolamento è atto unilaterale della Federazione Nazionale, adottato con delibera del Consiglio Direttivo, e costituisce il Documento 3 del sistema. Attua i Titoli IV, V e VI della Carta Etica e Organizzativa e opera sulle evidenze registrate in Piattaforma secondo le disposizioni del Modello Organizzativo Nazionale in materia di tracciabilità.
4. La Commissione **non ha alcun potere** in ordine all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli Organismi nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, materia riservata al responsabile del registro ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Non interferisce con le competenze del Referente e del Gestore della Crisi, né sindacica il merito delle valutazioni tecniche rese nelle singole procedure.
5. La Commissione **non ha alcun potere** in ordine alla determinazione del fondo spese e dei compensi dell'Organismo, disciplinati dagli artt. 10, comma 3, e 14 e seguenti del D.M. 202/2014 e dal regolamento approvato di ciascun Organismo, secondo quanto precisato dall'art. 13.
6. Il Regolamento è pubblicato sul sito della Federazione ed è trasmesso al Ministero della Giustizia per sola conoscenza unitamente al Documento 2, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Carta.

ARTICOLO 2

Composizione e designazioni

1. La Commissione è composta da **cinque membri**, tutti esterni alla Federazione, alle Associazioni Territoriali e agli Organismi, **designati da soggetti terzi** nel loro insieme, senza assegnazione di posti predeterminati a singoli enti.
2. Sono legittimati a designare i componenti:
 - a. gli **enti pubblici**, nazionali e territoriali: i Ministeri, e in particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia; le Regioni e la Conferenza delle Regioni; le Città metropolitane, le Province e i Comuni; le Aziende sanitarie e gli enti gestori dei servizi sociali; le Autorità indipendenti; le Camere di commercio;
 - b. le **istituzioni universitarie** e gli enti di ricerca;

- c. gli **Ordini professionali**, a livello nazionale o territoriale, e in particolare quelli degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e degli Psicologi;
 - d. la **Caritas** Italiana e le Caritas diocesane, gli Enti del Terzo Settore e le fondazioni operanti nel contrasto all'usura e alla povertà;
 - e. le **associazioni dei consumatori** iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.
3. I designati devono possedere uno dei seguenti profili: magistrato con esperienza in materia concorsuale; professore universitario in materie giuridiche, economiche o sociali; professionista iscritto all'albo da almeno dieci anni; psicologo o operatore con esperienza documentata nei servizi alle persone in condizione di disagio economico; personalità di rilevanza nazionale con acclarata esperienza negli interventi di natura sociale e nella lotta alla povertà assoluta e relativa.
 4. È ammessa l'**autocandidatura** di chi possieda uno dei profili di cui al comma 3, e in particolare di personalità politiche che abbiano ricoperto cariche elettive o di governo, a livello nazionale, regionale o locale, **cessate** alla data della candidatura e che si trovino in condizione di compatibilità ai sensi dell'art. 4. L'autocandidatura è corredata dal curriculum e dalla dichiarazione di cui all'Allegato B ed è accolta, nell'ordine di cui al comma 6, se fatta propria da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2 o, in mancanza, se alla scadenza del termine i posti non risultano coperti dalle designazioni.
 5. Non più di **due** componenti possono provenire da soggetti designanti della medesima categoria di cui al comma 2, e almeno uno deve avere formazione giuridica. Nella composizione della Commissione è perseguito l'equilibrio fra i generi.
 6. La Federazione invita contestualmente i soggetti di cui al comma 2 a designare, con nota scritta che indica profili richiesti, incompatibilità, durata e gratuità della carica, assegnando il termine di **trenta giorni**. Le designazioni e le autocandidature pervenute sono accolte in **ordine cronologico di ricezione** fino a copertura dei cinque posti, nel rispetto del comma 5. **La Federazione non sceglie fra i designati**: prende atto della designazione, salvo che il designato risulti privo dei requisiti o incompatibile.
 7. La Commissione è validamente costituita con almeno **tre** componenti e si insedia anche in composizione ridotta; la Federazione rinnova l'invito ogni trenta giorni fino al completamento.
 8. I nominativi dei componenti, il soggetto designante o l'autocandidatura, la data di insediamento e la scadenza del mandato sono pubblicati sul sito della Federazione.

ARTICOLO 3

Requisiti dei componenti

1. I componenti devono possedere: onorabilità, secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. 202/2014, in quanto applicabili; assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria; assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento negli ultimi cinque anni.
2. All'atto dell'accettazione ciascun componente sottoscrive la **dichiarazione di assenza di incompatibilità** di cui all'Allegato B, con impegno a comunicare ogni sopravvenienza.

ARTICOLO 4

Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è **incompatibile** con:
 - a. qualsiasi carica sociale nella Federazione, nelle Associazioni Territoriali federate e negli Organismi;
 - b. l'iscrizione negli elenchi dei Gestori della Crisi degli Organismi della rete e la qualità di Ausiliario presso i medesimi;
 - c. la qualità di Advisor convenzionato o di collaboratore, a qualsiasi titolo, del braccio operativo;
 - d. qualsiasi interesse economico, diretto o indiretto, nella Piattaforma, nei software e nei Protocolli Operativi;
 - e. rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di consulenza, in essere o cessati da meno di due anni, con la Federazione, con le Associazioni Territoriali, con gli Organismi o con il braccio operativo;
 - f. la titolarità di cariche o interessi presso creditori, intermediari finanziari, società di recupero crediti o acquirenti di crediti deteriorati;
 - g. la titolarità, in corso, di cariche elettive o di governo, nazionali, regionali o locali, e di incarichi di vertice in amministrazioni pubbliche che abbiano rapporti con la rete. Le cariche cessate non costituiscono incompatibilità.
2. L'incompatibilità sopravvenuta comporta **decadenza**, dichiarata dalla Commissione.
3. Per i due anni successivi alla cessazione dalla carica, l'ex componente non può assumere incarichi retribuiti dalla Federazione, dalle Associazioni Territoriali, dagli Organismi o dal braccio operativo.

ARTICOLO 5

Durata, decadenza e sostituzione

1. I componenti durano in carica **tre anni** e sono rinnovabili **una sola volta**.
2. Decadono per: perdita dei requisiti; incompatibilità sopravvenuta; assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; dimissioni; revoca da parte dell'ente designante per giustificato motivo.
3. La sostituzione è richiesta all'ente designante entro trenta giorni; il subentrante resta in carica per la residua durata del mandato.
4. I componenti restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ARTICOLO 6

Gratuità della carica e rimborsi

1. La carica di componente della Commissione è svolta a **titolo gratuito**. Non spetta alcun compenso, gettone, indennità o utilità comunque denominata.
2. È ammesso il **solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** per l'espletamento del mandato, entro il limite annuo deliberato dal Consiglio Direttivo e reso pubblico.
3. I rimborsi non gravano sul plafond destinato al Fondo e sono riferiti, in forma aggregata, nella relazione annuale di cui all'art. 30.

La gratuità è collocata fra i primi articoli perché è il primo elemento che un lettore esterno verifica quando valuta l'indipendenza di un organo di garanzia.

Funzionamento

ARTICOLO 7

Presidente e insediamento

1. La Commissione si insedia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ultima designazione utile e adotta, nella prima seduta, le proprie modalità operative interne.
2. Il Presidente è **eletto dalla Commissione nella prima seduta**, a maggioranza dei componenti in carica, fra coloro che abbiano il profilo di magistrato, di professore universitario o di personalità di rilevanza nazionale di cui all'art. 2, comma 3. Egli convoca e presiede le sedute, dirige l'istruttoria o ne affida la conduzione a un componente relatore, e cura i rapporti con il Consiglio Direttivo.
3. La Commissione elegge nella prima seduta un **Vicepresidente** fra i propri componenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o astensione.

ARTICOLO 8

Convocazione, quorum e deliberazioni

1. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta di due componenti, con preavviso di almeno sette giorni, ridotto a due in caso di urgenza. Si riunisce almeno **quattro volte l'anno** e ogni volta che sia necessario.
2. Le sedute possono svolgersi in presenza, in videoconferenza via web o in forma mista, mediante collegamento che consenta l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva alla discussione e l'espressione del voto. La seduta a distanza ha la medesima validità della seduta in presenza e il verbale ne dà atto.
3. Il **quorum costitutivo** è di tre componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza dei presenti**; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Di ogni seduta è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali sono conservati a cura della segreteria e sono accessibili ai soli componenti, salvo quanto previsto dagli obblighi di pubblicità.
6. Il componente dissenziente può far constare a verbale le ragioni del proprio dissenso.

ARTICOLO 9

Astensione e conflitti

1. Il componente **ha l'obbligo di astenersi** quando abbia rapporti personali, professionali o economici, in essere o cessati da meno di due anni, con il soggetto sottoposto a procedimento, con il segnalante o con la persona assistita, o quando ricorra altra grave ragione di convenienza.
2. Il soggetto sottoposto a procedimento e il segnalante possono chiedere la **ricusazione** di un componente, con istanza motivata, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento o dalla conoscenza del motivo.

ARTICOLO 10

Segreteria e supporto tecnico

1. La Federazione assicura alla Commissione una **segreteria** e i mezzi necessari al funzionamento, senza oneri a carico dei componenti.
2. Il personale della segreteria **non ha diritto di voto**, opera esclusivamente su istruzione della Commissione ed è vincolato al segreto d'ufficio.
3. Non possono far parte della segreteria soggetti che trattino pratiche, che appartengano al braccio operativo o che abbiano interessi economici nella Piattaforma. La Commissione può, con deliberazione motivata, individuare autonomamente il proprio segretario, anche fra soggetti esterni.
4. La Commissione può avvalersi, per singole istruttorie, di **esperti esterni** privi di rapporti con la rete, con oneri a carico del bilancio della Federazione e nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.
5. La corrispondenza della Commissione avviene su indirizzo dedicato, distinto da quelli operativi della Federazione, indicato nel sito e nella modulistica.

ARTICOLO 11

Riservatezza e trattamento dei dati

1. I componenti e la segreteria sono tenuti al **segreto** su fatti e informazioni appresi in ragione dell'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.
2. I dati personali, reddituali e familiari dei richiedenti l'accesso al Fondo sono accessibili ai soli componenti e alla segreteria, per le sole finalità istruttorie.
3. Il trattamento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'atto di assetto privacy della rete federata; gli accessi alle evidenze della Piattaforma sono nominativi e tracciati.
4. La Commissione opera nel quadro della valutazione d'impatto mantenuta dalla Federazione ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e si raccorda, per quanto di competenza, con il Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato.
5. Le deliberazioni destinate a pubblicità sono rese in forma **anonimizzata** quanto ai dati delle persone assistite.

Vigilanza

La vigilanza non attende il reclamo: chi è sovraindebitato raramente ha la forza di reclamare.

ARTICOLO 12

Poteri di vigilanza e accesso alle evidenze

1. La Commissione vigila sull'attuazione della Carta e del Modello da parte dei destinatari e, in via prioritaria, sull'**effettivo esercizio della funzione di segretariato sociale** da parte di ciascun Organismo della rete, secondo l'art. 13.
2. A tal fine può: accedere, ai soli fini istruttori, alle **evidenze registrate sulla Piattaforma** secondo le disposizioni del Documento 1 in materia di tracciabilità; chiedere documenti e chiarimenti; disporre verifiche; sentire i soggetti interessati.
3. La vigilanza ha per oggetto, in particolare:
 - a. l'esercizio effettivo della funzione di segretariato sociale e il carattere non commerciale del servizio, secondo l'art. 13;
 - b. la gratuità del primo ascolto e della valutazione di ammissibilità, e la sua tracciatura;
 - c. il divieto di trattamento commerciale della crisi e l'assenza di rapporti di intermediazione onerosa del bisogno;
 - d. l'utilizzo della Piattaforma e il divieto di documentazione procedurale parallela;
 - e. l'osservanza del confine fra il braccio operativo e le funzioni riservate al Referente e al Gestore della Crisi, e il divieto di cessione delle credenziali e delle chiavi di servizio;
 - f. il completamento della formazione prevista per ciascun profilo prima dell'operatività sulla Piattaforma;
 - g. la segnalazione dei casi ammissibili al Fondo e la cooperazione al Bilancio Sociale.
4. I destinatari della Carta sono tenuti a **corrispondere senza indugio** alle richieste della Commissione. Il rifiuto, l'omissione o il ritardo ingiustificato costituiscono autonomo inadempimento.
5. La vigilanza ha per oggetto il rispetto degli obblighi della Carta e del Modello e **non il merito** delle valutazioni tecniche rese nelle singole procedure, che restano di competenza del Gestore e, in ultima istanza, dell'autorità giudiziaria.
6. Ove nel corso dell'istruttoria emergano fatti che possano rilevare ai fini della disciplina ministeriale, la Commissione ne informa il Consiglio Direttivo perché valuti la comunicazione al responsabile del registro.

ARTICOLO 13

Perimetro della vigilanza: funzione di segretariato sociale, de-commercializzazione e incompatibilità economiche

1. La vigilanza della Commissione è orientata a verificare che ciascun Organismo della rete operi effettivamente quale **segretariato sociale**, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della L. 328/2000 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 202/2014, secondo le modalità previste dalla legge quadro sui servizi sociali: gratuità del primo ascolto, accesso determinato dal bisogno e non dalla capacità di pagamento, collocazione del servizio nella programmazione sociale e non in un mercato.
2. La vigilanza è rivolta in primo luogo **contro la commercializzazione** della crisi. Ha per oggetto l'assenza di finalità di lucro; la limitazione dei corrispettivi per i servizi federativi ai costi effettivamente sostenuti, senza margine, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, e la gratuità in favore degli incapienti; il divieto di intermediazione onerosa del bisogno, di raccolta di istanze a fini di rivendita, di pubblicità commerciale del servizio e di ogni prassi che tratti l'insolvenza della persona come linea di ricavo.
3. La vigilanza ha altresì per oggetto le **incompatibilità economiche** dei componenti dell'Organismo — Referente, Gestori della Crisi, ausiliari e componenti degli organi — e dell'Organismo stesso: l'assenza di interessi economici, diretti o indiretti, in società o soggetti che raccolgono istanze o intermediano il bisogno; l'assenza di rapporti economici con creditori, intermediari finanziari o del credito e di provvigioni comunque denominate; l'osservanza delle cause di incompatibilità, dei requisiti di indipendenza e degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che l'Organismo è tenuto ad applicare integralmente.
4. L'Organismo applica, in materia di fondo spese e compensi verso il debitore istante, le norme del Codice e del D.M. 202/2014 e il proprio regolamento approvato. La loro determinazione, riservata al Referente e alle sedi previste dal decreto, **non è oggetto di valutazione di congruità** da parte della Commissione, che può unicamente accertare l'omessa comunicazione preventiva al debitore del preventivo analitico, in quanto obbligo informativo assunto dalla Carta. La Commissione verifica invece che i corrispettivi per i servizi federativi restino a copertura dei costi ai sensi del comma 2 e che il contributo federativo dovuto dall'Associazione Territoriale alla Federazione non concorra a formare il costo posto a carico del debitore né sia strutturato in modo da eludere tale limite.
5. È vietato ogni meccanismo di trattenuta o conferimento percentuale obbligatorio dalle pratiche ordinarie degli Organismi a beneficio del Fondo, della Commissione o del suo funzionamento. L'inosservanza rileva ai fini dell'art. 22.
6. Nelle comunicazioni istituzionali e nella modulistica destinata alle persone assistite sono tenuti distinti, ed esplicitati ove pertinente, il fondo spese e i compensi dell'Organismo, i corrispettivi per i servizi federativi e il contributo federativo. La Commissione ne verifica la distinzione nelle proprie verifiche.

L'articolo fissa la direzione della vigilanza: accertare che l'Organismo sia, e resti, un segretariato sociale — non un'impresa — e che chi vi opera non abbia interessi economici in conflitto con questa natura. Resta fuori dal perimetro il merito dei compensi dell'Organismo, che il D.M. 202/2014 riserva ad altre sedi: entrarvi indebolirebbe l'intera costruzione.

ARTICOLO 14

Adesione alla rete

1. La Commissione verifica che le condizioni di adesione alla rete siano applicate in modo uniforme e non discriminatorio a ogni Organismo che, in possesso dei requisiti di legge e disponibile ad assumerne gli obblighi, ne faccia richiesta, e riferisce nella relazione annuale sulle domande pervenute e sul loro esito.

Segnalazioni e procedimento

ARTICOLO 15

Legittimazione e forma della segnalazione

1. Possono rivolgersi alla Commissione **tutti i soggetti, anche esterni alla rete**: la persona assistita e i suoi familiari; il suo difensore; gli operatori e i professionisti della rete; gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore convenzionati, comprese le Aziende sanitarie, i Distretti socio-sanitari e gli ambiti territoriali sociali; gli Ordini professionali; le associazioni di consumatori; qualunque altro soggetto che abbia notizia di fatti rilevanti.
2. La segnalazione è **gratuita**, non richiede assistenza tecnica e può essere presentata per posta elettronica all'indirizzo dedicato, per posta ordinaria o mediante il modulo di cui all'Allegato A. L'indirizzo dedicato è pubblicato sul sito della Federazione e riportato nella modulistica di sportello.
3. La segnalazione indica, per quanto possibile: identità e recapiti del segnalante; il soggetto cui si riferiscono i fatti; la descrizione dei fatti e la data; gli eventuali documenti a supporto.
4. Le segnalazioni **anonime** sono prese in considerazione quando siano circostanziate e riscontrabili sulle evidenze disponibili.
5. La Commissione dà riscontro al segnalante entro **trenta giorni** dal ricevimento, comunicando l'esito dell'esame preliminare.
6. Le segnalazioni provenienti dall'esterno hanno il **medesimo valore** di quelle interne.

ARTICOLO 16

Tutela del segnalante e divieto di ritorsione

1. L'identità del segnalante è **coperta da riservatezza** e non è rivelata al soggetto sottoposto a procedimento senza il suo consenso, salvo che la conoscenza sia indispensabile all'esercizio del diritto di difesa e la Commissione lo accerti con deliberazione motivata.
2. È **vietata** ogni condotta ritorsiva o discriminatoria nei confronti del segnalante e delle persone a lui collegate. La ritorsione costituisce autonomo inadempimento di massima gravità.
3. **Nessuna conseguenza pregiudizievole** può derivare alla persona assistita dall'aver segnalato, né al suo percorso di risanamento, che prosegue senza interruzione né aggravio.
4. La segnalazione manifestamente infondata e presentata in mala fede rileva, ove il segnalante appartenga alla rete, ai fini dell'art. 22.

ARTICOLO 17

Esame preliminare e archiviazione

1. Il Presidente, o il componente relatore da lui incaricato, procede all'esame preliminare della segnalazione o della notizia acquisita d'ufficio.

2. La Commissione dispone l'**archiviazione** quando: i fatti non rientrano nel proprio ambito, ivi compresi quelli attinenti alla determinazione del fondo spese e dei compensi dell'Organismo ai sensi dell'art. 13, comma 4; la segnalazione è manifestamente infondata o priva di elementi minimi di riscontro; i fatti sono anteriori alla scadenza del periodo di adeguamento di cui all'art. 32 della Carta; è già intervenuta deliberazione sui medesimi fatti.
3. Fuori dai casi di archiviazione, la Commissione avvia il procedimento, comunicando per iscritto all'interessato i fatti addebitati, le disposizioni che si assumono violate e il termine per le deduzioni.

ARTICOLO 18

Istruttoria, deduzioni e audizione

1. Il termine per le **deduzioni scritte** non è inferiore a **quindici giorni** dalla ricezione della comunicazione di avvio ed è prorogabile una sola volta, su istanza motivata, per non oltre quindici giorni.
2. L'interessato può **chiedere di essere sentito**; l'audizione è disposta e si svolge, anche a distanza, entro trenta giorni dalla richiesta. L'interessato può farsi assistere da un professionista di fiducia.
3. La Commissione può acquisire documenti, sentire il segnalante, la persona assistita, il Referente, i Gestori e ogni altro soggetto informato, e avvalersi di esperti esterni.
4. Di ogni audizione è redatto verbale, sottoscritto dai partecipanti.

ARTICOLO 19

Deliberazione, termini e comunicazione

1. La Commissione delibera entro **dieci giorni** dalla scadenza del termine per le deduzioni o dall'audizione, se successiva, in conformità alla Carta. Il termine è elevato a **trenta giorni** quando siano disposte acquisizioni istruttorie ulteriori, con deliberazione motivata comunicata all'interessato.
2. Il procedimento si conclude in ogni caso entro **sessanta giorni** dalla comunicazione di avvio, salvo sospensione per acquisizioni istruttorie complesse, per non oltre ulteriori trenta giorni, disposta con deliberazione motivata e comunicata all'interessato.
3. La deliberazione è **motivata**. È comunicata per iscritto all'interessato, al Consiglio Direttivo dell'Associazione Territoriale e, per le determinazioni di competenza, al Consiglio Direttivo della Federazione.
4. Il decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 senza deliberazione comporta la **chiusura del procedimento** senza conseguenze.

ARTICOLO 20

Riesame

1. Avverso le deliberazioni sfavorevoli l'interessato può proporre istanza di **riesame** entro **quindici giorni** dalla comunicazione, deducendo elementi nuovi o vizi del procedimento.
2. La Commissione decide entro **quindici giorni**. L'istanza non sospende l'efficacia della deliberazione, salvo diversa determinazione motivata.

3. Sul riesame la Commissione delibera nella composizione più ampia possibile; il componente relatore del procedimento originario non partecipa alla decisione.

ARTICOLO 21

Misure interinali e condotte riparatorie

1. In pendenza del procedimento, quando ricorrano fatti gravi e vi sia pericolo di pregiudizio per le persone assistite, la Commissione può proporre al Consiglio Direttivo la **sospensione cautelare** dell'assegnazione di nuove pratiche al soggetto interessato, per un periodo non superiore a novanta giorni. La misura è motivata, comunicata e riesaminabile.
2. Le **condotte riparatorie** tempestive e integrali — in particolare la restituzione di somme non dovute alla persona assistita e la rimozione degli effetti — sono valutate ai fini della graduazione e possono comportare la sostituzione della conseguenza con una raccomandazione.

Decisioni e rapporti con il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 22

Tipologia delle deliberazioni

1. All'esito del procedimento la Commissione delibera:
 - a. l'**insussistenza** dell'inosservanza, con chiusura del procedimento;
 - b. la **raccomandazione** con termine per l'adeguamento, nei casi di irregolarità lieve o formale;
 - c. il **richiamo** con diffida ad adempiere e annotazione nel fascicolo, rilevante in caso di reiterazione;
 - d. l'**esclusione temporanea dal Fondo**, da sei a dodici mesi;
 - e. l'**accertamento di inadempimento di massima gravità**, con proposta al Consiglio Direttivo di **espulsione dalla Federazione**, mediante recesso dal rapporto federativo e revoca della licenza, ai sensi dell'art. 23.
2. Costituiscono parametro primario di valutazione il **rispetto della funzione di segretariato sociale** e il **carattere non commerciale** delle funzioni svolte: ogni condotta che trasformi il servizio in attività commerciale o che ne alteri la natura di servizio sociale è considerata di per sé grave. Nella scelta e nella graduazione la Commissione tiene conto inoltre della gravità del fatto, della sua reiterazione, del pregiudizio arrecato alle persone assistite — e in particolare dell'incidenza della condotta sull'accesso delle persone incapienti — delle condotte riparatorie e della collaborazione prestata.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono annotate in un registro tenuto dalla segreteria e conservate per cinque anni.

ARTICOLO 23

Proposta di recesso e revoca della licenza

1. Nei casi di **massima gravità** di cui all'art. 23, comma 1, della Carta — e in particolare quando l'Organismo abbia cessato di applicare il **servizio di segretariato sociale**, trattando la crisi in forma commerciale o sottraendo il servizio alla gratuità dell'accesso e ai limiti dei corrispettivi che ne definiscono la natura — la Commissione trasmette al Consiglio Direttivo della Federazione l'accertamento con **proposta di recesso dal rapporto federativo e di revoca della licenza** d'uso di marchio, logo, denominazione, Modello, Protocolli e accessi alla Piattaforma.
2. La proposta è deliberata con le maggioranze di cui all'art. 8, comma 4, ed è motivata anche in ordine alla proporzionalità della misura.
3. Il Consiglio Direttivo delibera entro **trenta giorni** dalla ricezione. La deliberazione è comunicata all'interessato, a tutta la rete e al **Ministero della Giustizia — Dipartimento per gli affari di**

giustizia, responsabile del registro di cui al D.M. 202/2014, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Carta.

4. Nei casi previsti, la deliberazione è comunicata anche all'Ordine professionale di appartenenza.
5. Ove l'accertamento riguardi il **trattamento commerciale della crisi** o la **gestione speculativa**, la Commissione espone in modo distinto e motivato lo snaturamento dell'attività rispetto alla natura di segretariato sociale su cui si fonda l'iscrizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 202/2014, affinché la comunicazione al Ministero di cui al comma 3 ne dia conto e il responsabile del registro possa avviare la **verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione**, con le conseguenze previste dal medesimo decreto, fino alla revoca dell'autorizzazione. Ogni determinazione al riguardo resta di esclusiva competenza del Ministero (art. 24, comma 4, della Carta).

ARTICOLO 24

Limiti del Consiglio Direttivo e tutela delle persone assistite

1. Il Consiglio Direttivo della Federazione:
 - a. **non può** deliberare il recesso e la revoca in assenza di accertamento della Commissione;
 - b. **può** deliberare una conseguenza meno grave di quella proposta, con motivazione;
 - c. **non può** deliberarne una più grave;
 - d. **non può** riformare nel merito l'accertamento della Commissione.
2. Le conseguenze di cui all'art. 22, comma 1, lettere b), c) e d), sono deliberate dalla Commissione e non richiedono determinazione del Consiglio Direttivo.
3. In ogni caso di esclusione dal Fondo, recesso o revoca, le persone già prese in carico sono orientate verso altro Organismo **nell'esclusivo interesse della persona e senza alcuna penalizzazione del suo percorso**, ai sensi dell'art. 26 della Carta. La Commissione verifica l'adempimento.

Il plafond e il Fondo di Solidarietà

Le risorse che rimuovono la barriera economica all'accesso, e le regole che ne impediscono l'uso improprio.

ARTICOLO 25

Assegnazione e amministrazione del plafond

1. Il Consiglio Direttivo della Federazione, in sede di approvazione del bilancio, assegna annualmente alla Commissione un **plafond** sui risultati di esercizio, destinato al Fondo di Solidarietà per la Dignità Sociale. La dotazione iniziale è stabilita dalla delibera di adozione della Carta.
2. Il plafond è amministrato dalla Commissione in via autonoma, nel rispetto del presente Titolo, ed è vincolato alla copertura **parziale** dei **costi di accesso alla procedura** gravanti sulla persona secondo il regolamento dell'Organismo.
3. Il contributo è destinato **esclusivamente all'avvio dell'istanza**. Copre il fondo spese e il versamento dovuto per le competenze relative alla fase che va dalla presentazione della domanda sino alla **consegna all'Advisor della relazione asseverata dal Gestore della Crisi**, come indicati nel preventivo sottoscritto dall'istante. Il contributo è pari, al massimo, al **30% del costo previsto dal preventivo per tale fase** — e non dell'intero preventivo. Non copre spese di patrocinio, spese di giustizia, compensi di ausiliari estranei alla procedura, attività successive alla consegna della relazione asseverata né oneri di diversa natura.
4. Il plafond **non può** essere destinato a spese di funzionamento della Commissione, a rimborsi dei componenti o a qualsiasi altra finalità diversa da quella di cui ai commi 2 e 3.
5. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio restano vincolate al Fondo.
6. Il contributo è deliberato **in favore della persona** e non dell'Organismo, ed è erogato secondo l'art. 28.

ARTICOLO 26

Fonti di alimentazione e divieto di trattenuta

1. Confluiscono nel Fondo, oltre al plafond:
 - a. i contributi all'uopo previsti da Enti pubblici e privati;
 - b. donazioni liberali, lasciti testamentari ed erogazioni del Terzo Settore;
 - c. gli stanziamenti di leggi dello Stato in materia di contrasto all'usura e alla povertà;
 - d. le ulteriori risorse di cui all'art. 28, comma 2, della Carta.
2. È **vietato ogni meccanismo di trattenuta o conferimento percentuale obbligatorio** dalle pratiche ordinarie degli Organismi a beneficio del Fondo. Le risorse ordinarie degli Organismi restano vincolate al sostentamento delle Segreterie Amministrative territoriali e ai costi operativi delle sedi locali.

3. I contributi vincolati dal donante a un territorio o a una tipologia di procedura sono amministrati e rendicontati distintamente. Il vincolo non può riguardare persone determinate, né essere condizionato all'affidamento della pratica a un Organismo o a un professionista determinato; il contributo che rechi vincoli di tale natura non è accettato.
4. Le erogazioni ricevute e le relative fonti sono riferite, per categoria, nella rendicontazione di cui all'art. 29.

Chi giudica non incassa. È la regola che tiene insieme l'intera costruzione. La Commissione non ha interesse economico all'esito dei procedimenti che istruisce e non trae vantaggio dal numero delle pratiche lavorate dalla rete: le risorse che amministra non provengono da trattenute sulle pratiche, ma da uno stanziamento deliberato a valle dei risultati di bilancio.

ARTICOLO 27

Misura del contributo

1. **Nel rispetto del plafond**, per il primo anno di applicazione il contributo è pari, al massimo, al **30% del costo previsto dal preventivo sottoscritto dall'istante per la fase che va sino alla consegna e all'asseverazione della relazione** — fondo spese e competenze dovute per tale fase — e non dell'intero preventivo, al fine di massimizzare il numero dei beneficiari. Il contributo è destinato esclusivamente all'**avvio dell'istanza**.
2. Per gli esercizi successivi la percentuale è **rideterminata dalla Commissione** entro il 30 aprile, in funzione delle disponibilità del plafond e delle domande attese.
3. La base di calcolo del contributo è costituita esclusivamente dalle voci del preventivo sottoscritto dall'istante relative alla fase sino alla consegna della relazione asseverata — fondo spese e competenze dovute per tale fase — e il contributo non può eccedere l'importo effettivamente dovuto dalla persona per tali voci. Non sono ammesse basi di calcolo diverse dal preventivo, né la copertura di voci ulteriori.
4. L'esaurimento delle disponibilità del plafond non è oggetto di avviso pubblico. Le domande pervenute dopo l'esaurimento conservano l'ordine di presentazione e sono esaminate nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 28

Domanda, istruttoria ed erogazione

1. La domanda è presentata dalla persona interessata, anche per il tramite dell'Organismo o dello sportello. Alla domanda sono allegati il **certificato ISEE** in corso di validità e la documentazione relativa al reddito, come consegnata all'Organismo, unitamente al preventivo sottoscritto dall'istante. La domanda può essere accolta soltanto se il valore risultante dal certificato ISEE **non eccede il limite previsto dalle norme nazionali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, quale vigente alla data della domanda.
2. La Commissione delibera entro **quarantacinque giorni** dalla domanda completa. Decorso il termine senza deliberazione, il **silenzio equivale a diniego**.
3. Il contributo è erogato **direttamente all'Organismo** a estinzione, totale o parziale, del debito della persona verso il medesimo, previa attestazione dell'avvenuta prestazione. In nessun caso è erogato alla persona in denaro né all'Organismo prima della prestazione.

4. L'Organismo che riceve il contributo **non può richiedere alla persona alcuna somma ulteriore** per le medesime voci.
5. Il contributo indebitamente percepito è restituito; la percezione conseguita mediante dati non veritieri rileva ai fini dell'art. 22.

ARTICOLO 29

Rendicontazione e pubblicità

1. La Commissione rendiconta annualmente al Consiglio Direttivo l'impiego del plafond, indicando le risorse assegnate, quelle impiegate e quelle disponibili.
2. La rendicontazione è **pubblicata** in forma aggregata e anonimizzata sul sito della Federazione e confluisce nel Bilancio Sociale.
3. I dati individuali non sono in alcun caso pubblicati né comunicati a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 11, comma 2.

Disposizioni finali

ARTICOLO 30

Relazione annuale

1. Entro il **30 giugno** di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio Direttivo della Federazione una **relazione sull'attività svolta**: segnalazioni ricevute, procedimenti definiti e loro esito, impiego del plafond, criticità riscontrate ed eventuali raccomandazioni alla rete.
2. I dati della relazione confluiscono, in forma aggregata e anonimizzata, nel Bilancio Sociale.
3. La Commissione può formulare al Consiglio Direttivo proposte di modifica della Carta, del Modello e del presente Regolamento.

ARTICOLO 31

Prima costituzione

1. Le richieste di designazione sono inoltrate entro **trenta giorni** dall'adozione del presente Regolamento.

ARTICOLO 32

Modifiche, rinvii e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento è modificato con delibera del Consiglio Direttivo, **sentita la Commissione**. Le modifiche sono comunicate agli aderenti con preavviso non inferiore a trenta giorni e non si applicano ai procedimenti già avviati.
2. Per quanto non previsto si rinvia al Modello Organizzativo Nazionale (Documento 1), alla Carta Etica e Organizzativa (Documento 2), alla delibera di adozione (Documento 4), all'Atto di adesione integrativo (Documento 5), allo Statuto della Federazione e al Protocollo d'Intesa.
3. Le modifiche del Modello Organizzativo Nazionale che incidano sulle evidenze utilizzate dalla Commissione le sono comunicate con il medesimo preavviso previsto per gli aderenti; la Commissione adegua conseguentemente il piano annuale dei controlli.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola disposizione non si estende alle altre.
5. Ogni disposizione del presente Regolamento che risultasse incompatibile con la disciplina ministeriale o con il regolamento approvato di un Organismo si intende **non apposta** limitatamente a quel profilo, restando fermo il resto. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'art. 1, commi 4 e 5.

La ragione di questo Regolamento, in una riga

Separare chi accerta da chi decide non indebolisce la sanzione: è ciò che la rende difendibile quando arriva.

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS — Federazione Nazionale

Il Presidente _____

Catania, _____

Modulistica

Allegato A — Modello di segnalazione

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

Federazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS — Corso Sicilia 10, Sc. A, 95124 Catania

Indirizzo dedicato: _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____, residente in _____

recapito telefonico _____ posta elettronica _____

in qualità di (barrare): ☐ persona assistita ☐ familiare ☐ difensore ☐ operatore o professionista della rete ☐

Ente Pubblico convenzionato ☐ Azienda sanitaria o Distretto socio-sanitario ☐ Ente del Terzo Settore ☐

Ordine professionale ☐ associazione di consumatori ☐ altro _____

segnala fatti riferiti a (Organismo, Associazione Territoriale, professionista):

Descrizione dei fatti e data (proseguire su foglio separato se necessario):

Documenti allegati: _____

Dichiara di essere informato/a che l'identità del segnalante è coperta da riservatezza ai sensi dell'art. 16 del Regolamento e che la presentazione della segnalazione non comporta alcuna conseguenza sul proprio percorso di risanamento.

Luogo e data _____ Firma _____

Allegato B — Dichiarazione di assenza di incompatibilità

DA SOTTOSCRIVERE ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CARICA

Il/la sottoscritto/a _____, designato/a quale componente della Commissione Nazionale di Garanzia da _____,

dichiara, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 4 del Regolamento:

- ☐ di non ricoprire alcuna carica sociale nella Federazione, nelle Associazioni Territoriali federate o negli Organismi;
- ☐ di non essere iscritto/a negli elenchi dei Gestori della Crisi degli Organismi della rete né di operarvi quale Ausiliario;
- ☐ di non essere Advisor convenzionato né collaboratore, a qualsiasi titolo, del braccio operativo;
- ☐ di non avere alcun interesse economico, diretto o indiretto, nella Piattaforma, nei software e nei Protocolli Operativi;
- ☐ di non avere in essere, né cessati da meno di due anni, rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza con i soggetti della rete;
- ☐ di non ricoprire cariche né avere interessi presso creditori, intermediari finanziari, società di recupero crediti o acquirenti di crediti deteriorati;
- ☐ di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del Regolamento;
- ☐ di accettare la **gratuità della carica**, con il solo rimborso delle spese documentate;
- ☐ di impegnarsi a comunicare senza indugio ogni sopravvenienza rilevante.

Luogo e data _____ Firma _____

Allegato C — Tavola di raccordo con il Modello Organizzativo Nazionale

La tavola indica, per le principali disposizioni del Regolamento, la previsione del Documento 1 cui danno attuazione. Ha valore ricognitivo e non modifica il testo degli articoli.

REGOLAMENTO	OGGETTO	FONTE NEL SISTEMA
Art. 1, c. 1	Istituzione dell'organo	Carta Etica, art. 19; Modello — la Commissione Nazionale di Garanzia
Art. 1, c. 5	Esclusione di ogni potere sui compensi dell'Organismo	Modello — rapporti economici distinti; D.M. 202/2014, artt. 10, c. 3, e 14 ss.
Art. 12, c. 3	Oggetto tipizzato della vigilanza	Modello — standard di risultato e tracciabilità delle evidenze
Art. 13	Perimetro della vigilanza: segretariato sociale, de-commercializzazione, incompatibilità economiche	Carta Etica, artt. 4-bis, 6 e 11; Modello — il segretariato sociale come collocazione; L. 328/2000; D.M. 202/2014
Art. 14	Adesione aperta e non discriminatoria alla rete	Modello — apertura della rete
Art. 20, c. 1	Termine ordinario di dieci giorni per la deliberazione	Carta Etica — procedimento in contraddittorio
Art. 26, c. 3	Destinazione del contributo all'avvio dell'istanza	Modello — il Fondo copre il costo di utilizzo degli Organismi; Carta Etica, art. 27
Art. 27	Fonti di alimentazione e divieto di trattenuta	Modello — fonti del Fondo e divieto espresso
Art. 28	Misura del contributo e rideterminazione annuale	Modello — 30% del preventivo per il primo anno

COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA — ISTITUZIONE E REGOLAMENTO. Documento 3 di 5. Atto unilaterale della Federazione Nazionale «I Diritti del Debitore» ETS, adottato con delibera del Consiglio Direttivo. Attua i Titoli IV, V e VI della Carta Etica e Organizzativa e opera sulle evidenze registrate in Piattaforma secondo le disposizioni del Modello Organizzativo Nazionale in materia di tracciabilità. La Commissione non ha alcun potere in ordine all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli Organismi nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, materia riservata al responsabile del registro ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, né in ordine alla determinazione del fondo spese e dei compensi dell'Organismo.

Edizione agosto 2026 · Catania. I riferimenti normativi rinviano ai testi vigenti alla data di edizione e vanno verificati sulle fonti ufficiali prima dell'uso in atti amministrativi.